

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi –
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25655 del 04/12/2014**

Ricorso proposto nella qualità di erede della parte costituita nel precedente giudizio di merito -
Legittimazione processuale - Prova documentale - Necessità - Termine per la produzione
documentale - Precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Comparsa conclusionale -
Esclusione.

In caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale abbia
proposto appello assumendo di esserne l'erede può (secondo la normativa anteriore alla legge
26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis") allegare e documentare, anche in
assenza di eccezione di controparte, la propria legittimazione processuale non oltre la
precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio, ossia fino a quando la
trattazione orale della causa non sia stata chiusa, con la conseguenza che la produzione
documentale attuata solo con il deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e, quindi,
inammissibile.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25655 del 04/12/2014